

CCCXCIII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1953**Presidenza del Vicepresidente ERA**

La seduta è aperta alle ore 17 e 50.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione del disegno di legge: « Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna ». (216)

(Prosegue la discussione degli articoli)

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, dichiara che la Giunta è contraria all'emendamento Marras Luigi - Borghero - Dessanay di cui è stata data lettura nella seduta antimeridiana.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Marras Luigi - Borghero - Dessanay.

(Non è approvato).

Art. 2 bis

Le provvidenze di cui ai numeri 5, 6, 7 dell'art. 1 possono essere concesse esclusivamente a favore di nuove iniziative anche nei casi contemplati dall'art. 2.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

Per favorire l'impianto, l'attivazione, la riat-

tivazione, la trasformazione, l'ampliamento e il trasferimento in Sardegna di attività industriali e commerciali, l'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere le seguenti provvidenze:

- 1) concorso negli oneri per interessi passivi sui mutui contratti per la realizzazione delle iniziative stesse, in misura non superiore al 2,50% annuo e per la durata massima di 10 anni;
- 2) concorso nelle spese aventi carattere di sperimentazione industriale, dirette a migliorare ed incrementare la valorizzazione delle risorse isolate, quali la costruzione di impianti-pilota, l'organizzazione tecnico-scientifica del lavoro nell'azienda o in particolari processi produttivi e simili;
- 3) concorso nelle spese dirette ad assicurare un più largo collocamento delle materie prime dei prodotti sardi sui mercati nazionali ed esteri o un miglioramento negli approvvigionamenti isolani di materie prime o prodotti essenziali;
- 4) premi di incoraggiamento, ragguagliati ai quantitativi delle merci prodotte e vendute, per la durata massima di 10 anni, per determinate categorie di imprese che garantiscano una maggiore valorizzazione della mano d'opera e delle risorse isolate.

Il contributo di cui al n. 1 del presente articolo sarà determinato comunque in misura tale che, cumulandosi con altri analoghi contributi eventualmente deliberati a favore dell'impresa, lasci a carico della medesima un interesse annuo non inferiore al 3,50%.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura

I LEGISLATURA

CCCXCIII SEDUTA

6 MAGGIO 1953

dell'emendamento Marras Luigi - Borghero - Dessanay:

«1) Al primo capoverso sopprimere le parole: "riattivazione, ampliamento, commerciali".

2) Sopprimere da "quali la costruzione..." sino alla fine.

3) Sopprimere "delle materie prime"».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(Non è approvato).

Mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 4

L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al capitale degli Enti o delle imprese costituite nella forma di società per azioni quando essi risultino in possesso dei requisiti necessari per beneficiare delle provvidenze di cui agli articoli precedenti.

All'uopo è costituito, a carico del bilancio della Regione, un apposito fondo la cui amministrazione sarà affidata all'Istituto regionale di credito industriale, mediante apposita convenzione da stipularsi a cura dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria e al commercio e da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Al fondo medesimo saranno accreditati gli eventuali interessi, dividendi e proventi ed addebitate le spese di gestione e le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Melis:

«Dopo le parole: "nella forma di società per azioni" inserire le parole: "e delle società cooperative o consorzi di cooperative"».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento Melis.

(E' approvato).

Art. 5

Le deliberazioni relative all'impiego del fondo di cui all'articolo precedente saranno adottate con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 11.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 6

A valere sulle disponibilità non investite del fondo speciale predetto, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, caso per caso, la garanzia dei finanziamenti concessi dallo Stato o da Enti pubblici per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, nei limiti del 75% delle somme anticipate.

Analoga garanzia potrà essere concessa per l'emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto regionale di credito industriale o di Enti o Società che si propongano il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

L'ammontare delle garanzie così concesse non potrà comunque superare di quattro volte l'importo delle corrispondenti disponibilità del fondo, le quali dovranno risultare investite in titoli di Stato o della Regione, o da essi garantiti.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 7

La partecipazione di cui all'articolo 4 è subordinata alla condizione che nelle Società od Enti interessati siano riservati ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale, da designarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio di concerto con l'Assessore alle finanze, in rapporto all'ammontare della partecipazione, uno o più posti di amministratori e di sindaci, all'uopo modificando, ove occorra, l'atto costitutivo.

La garanzia di cui all'articolo 6 è subordinata ad analoga partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione regionale nel Consiglio sindacale.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 8

Nel quadro delle finalità di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, mediante la conces-

sione di contributi non eccedenti il 50% della spesa:

- 1) il miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie dei lavoratori mediante la costruzione di dormitori, di refettori, di opere per il trasporto di acqua potabile, la istituzione di servizi, l'apprestamento di attrezzature sanitarie di pronto soccorso, l'intensificazione dell'attività di profilassi o di lotta contro le malattie professionali, e simili;
- 2) la costruzione di abitazioni operaie a carattere aziendale o cooperativo, anche con le provvidenze di cui al numero precedente.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 9

Ove l'Amministrazione regionale ne ravvisi l'opportunità, i contributi per l'esecuzione delle opere previste dagli articoli precedenti potranno essere sostituiti dalla esecuzione dell'opera a cura dell'Amministrazione medesima, con l'eventuale concorso dei privati, degli Enti pubblici o dello Stato. L'esecuzione si intende subordinata alla condizione che il capitale privato partecipi in misura non inferiore al terzo della spesa occorrente.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 10

Ove l'iniziativa privata si dimostri insufficiente a far sorgere le attività industriali e commerciali alle quali si riconosca fondamentale importanza ai fini della valorizzazione della mano d'opera e delle risorse isolate, la Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere o promuovere direttamente la realizzazione nelle forme di cui all'art. 4, lettera d), del D.P.R. 15-5-1949, n. 250 (1.º Gruppo Norme di attuazione dello Statuto Sardo).

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 11

Ove non risulti diversamente disposto, le provvidenze di cui alla presente legge saran-

no accordate ad insindacabile giudizio della Amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio, di concerto con l'Assessore alle finanze, per le concessioni non superiori ai 10 milioni di lire e, per quelle eccedenti tale somma, sentito anche il Comitato consultivo regionale competente.

Salvo che risulti diversamente disposto negli articoli precedenti, la misura dei contributi e dei concorsi non potrà in nessun caso eccedere i due terzi della spesa e dell'onere al quale si riferiscono, nè l'impegno relativo avere una durata superiore ai tre anni, fatta salva la facoltà di proroga.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 12

Ove l'Amministrazione regionale ne ravvisi l'opportunità, la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge potrà essere subordinata, per l'intero territorio dell'Isola o per determinate zone o categorie di attività, all'accettazione delle eventuali direttive che saranno stabilite con le modalità previste dagli articoli 10 e 11 della presente legge.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Marras Luigi - Borghero - Dessanay:

«La concessione delle provvidenze di cui alla presente legge dovrà essere subordinata alla accettazione di eventuali direttive che saranno stabilite con le modalità previste dagli articoli 10 e 11 della presente legge».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(Non è approvato).

Mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 13

Le norme regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge, saranno stabilite con decreto da emanarsi dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio, di con-

certo con l'Assessore alle finanze, su conforme deliberazione di Giunta, sentiti i Comitati consultivi regionali competenti.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 14

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 500 milioni per l'anno e per la durata di dieci anni a decorrere dall'esercizio 1953, salvi gli eventuali aumenti che si renderà possibile disporre annualmente con la legge di bilancio, con la quale si provvederà a stanziare le somme all'uopo occorrenti.

Per l'esercizio 1953, in aggiunta agli stanziamenti previsti dal bilancio di competenza, è autorizzata l'utilizzazione dei residui dei capitoli 107 e 110 del bilancio di previsione 1950 e dei capitoli 125 e 151 del bilancio 1952.

Le disponibilità così risultanti saranno ripartite come segue:

a) L. 551.293.700 per spese, concorsi, contributi e premi, provenienti rispettivamente:

L. 10 milioni e 100 mila dai residui dei capitoli 107 e 110 del bilancio di previsione dell'esercizio 1950;

L. 211.193.700 dai residui del capitolo 125 del bilancio 1952;

L. 330 milioni dal corrispondente capitolo della competenza;

b) L. 200 milioni per la costituzione del fondo speciale di cui all'articolo 4, provenienti rispettivamente:

L. 100 milioni dai residui del capitolo 151 del bilancio 1952;

L. 100 milioni dal corrispondente capitolo della competenza.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento della Commissione finanze:

«Sostituire la lettera a) come appresso:

”Lire 549.293.700 per spese, concorsi, contributi e premi, provenienti rispettivamente:

Lire 10 milioni e centomila dai residui dei capitoli 107 e 110 del bilancio di previsione dell'esercizio 1950.

Lire 211.193.700 dai residui del capitolo 125 del bilancio 1952;

Lire 328 milioni dal corrispondente capitolo della competenza”».

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, dichiara che la Giunta accetta l'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(*E' approvato*).

Mette in votazione la rimanente parte dell'articolo.

(*E' approvata*).

Art. 15

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, propone di rinviare la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testè discusso e di iniziare la discussione dei progetti di legge 232 e 233.

CASU (P.S.d'A) propone che si discuta il progetto di legge riguardante la costituzione dell'Azienda foreste demaniali.

DESSANAY (P.C.I.) precisa che la richiesta avanzata nella seduta antimeridiana della verifica del numero legale voleva essere un richiamo alla maggioranza per il rispetto del Regolamento. Se la maggioranza vuole l'approvazione di un progetto di legge, deve essere presente nel numero richiesto, e se è assente non può negare alla minoranza il diritto di rivendicare il rispetto del Regolamento. Nell'attuale seduta sono stati approvati ben quindici articoli in appena una decina di minuti ed ora il Presidente della Giunta vorrebbe il rinvio della votazione a scrutinio segreto. La minoranza protesta contro il modo di agire della maggioranza e chiede che si proceda alla votazione sul complesso di legge.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, dichiara di non opporsi alla richiesta di Dessanay.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Provvidenze

I LEGISLATURA

CCCXIII SEDUTA

6 MAGGIO 1953

dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	27
votanti	26
favorevoli	23
contrari	3
astenuti	1

(Constatata la mancanza del numero legale, si procede sull'ordine del giorno).

Sull'ordine del giorno.

MELIS (P.S.d'A.) chiede che si proceda alla discussione del progetto di legge relativo ai porti di quarta classe, dopo la discussione dei due progetti di legge proposta dal Presidente della Giunta.

CASU (P.S.d'A.) dichiara di non opporsi alla richiesta di Melis.

MARRAS LUIGI (P.C.I.) ricorda che si era deciso di continuare la discussione sulla relazione della Commissione sulla situazione del bacino carbonifero.

DESSANAY (P.C.I.) fa notare che essendo si constatata la mancanza del numero legale è necessario rinviare la seduta.

PRESIDENTE ritiene che, non essendoci stata una specifica verifica del numero legale, il Consiglio possa continuare i suoi lavori.

LAY GIOVANNI (P.C.I.) dichiara che, non essendoci il numero legale, la seduta non è valida.

PRESIDENTE si duole per le continue opposizioni sollevate proprio allo scadere della legislatura.

DESSANAY (P.C.I.) insiste sulla sua richiesta.

PRESIDENTE mette in votazione la proposta del Presidente della Giunta di discutere subito i progetti di legge 232 e 233.

(E' approvata).

Discussione del disegno di legge: «Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1953».

(232)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiara chiusa.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*, invita il Consiglio ad approvare il disegno di legge ed illustra le modifiche apportate dalla Commissione al testo della Giunta.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, dichiara che la Giunta accetta le modifiche apportate dalla Commissione.

Art. unico

Sono autorizzati i seguenti storni, appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge regionale 30 dicembre 1952, n. 33.

a): In diminuzione:

cap. 65	L. 2.000.000
cap. 84	» 2.000.000
cap. 88	» 5.000.000
cap. 113	' 2.000.000
cap. 130	» 2.000.000

L. 13.000.000

b): In aumento:

cap. 75	L. 13.000.000
---------	---------------

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Discussione del disegno di legge: «Variazione allo stato di previsione della spesa costituente il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1953».

(233)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

SERRA (D.C.) si compiace che, dopo il rigetto del progetto di legge sulla sperimentazione agraria, questi fondi vengano indirizzati verso questi settori dell'agricoltura, fatta eccezione per i 40 milioni necessari per integrare le spese per l'elezione del Consiglio regionale. Fa voti perchè la futura Giunta provveda ad integrare la legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, relativa alle cooperative vinicole

e casearie, estendendola anche al settore olivicolo.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

COVACIVICH (D.C.), relatore, dichiara che la Commissione ha approvato all'unanimità il testo della Giunta.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Sono autorizzati i seguenti storni sui capitoli, appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio, approvato con legge regionale 30 dicembre 1952, n. 33:

A) In diminuzione:

Cap. 59: Spese, concorsi e sussidi fissi per Istituti sperimentali, laboratori (R.D.L. 25 novembre 1929, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 956), colonie agricole, erbai e associazioni agrarie L. 100.000.000.

B) In aumento:

Cap. 55: spese concernenti la disciplina della coltivazione delle piante officinali (legge 6 febbraio 1931, n. 39) L. 1.000.000.

Cap. 73: spese per le elezioni regionali 1953 Lire 40.000.000.

Cap. 119: contributi alle latterie sociali cooperative, alle cantine sociali cooperative ed agli oleifici sociali cooperativi nella spesa per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura di stabilimenti razionali relativi alla trasformazione del prodotto (L.R. 9 novembre 1950, n. 47, art. 2 e successive modificazioni ed integrazioni) Lire 59.000.000.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 40, viene ripresa alle ore 19 e 30).

PRESIDENTE mette in votazione l'inversione dell'ordine del giorno.

(E' approvata).

Discussione e approvazione del piano dei porti di IV classe di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20.

MURETTI (P.N.M.) fa delle riserve sulle decisioni prese nei riguardi dei due porti che sono stati scartati.

CRESPPELLANI (D.C.), Presidente della Giunta, afferma che il lavoro effettuato dalla Commissione non è stato affrettato e superficiale. Della Commissione facevano parte il Comandante del porto di Cagliari, il Provveditore alle opere pubbliche e funzionari dell'Assessorato dei lavori pubblici che avevano a disposizione tale materiale da consentire uno studio approfondito del problema. Se nel piano si è data la precedenza ad alcuni porti, ciò non vuol dire che non siano possibili ulteriori interventi in un secondo tempo.

MELIS (P.S.d'A.) afferma che la legge regionale 17 luglio 1952, alla quale fa riferimento il piano in discussione, all'articolo 4 autorizzava la Giunta, in attesa della formulazione del piano, a procedere alla esecuzione dei porti di Teulada, di Siniscola e di Castelsardo. Questa indicazione deve rimanere valida e questi porti devono avere la precedenza sugli altri indicati nel piano. Pur esprimendo qualche riserva sui pareri espressi dalla Commissione, dichiara che il suo Gruppo darà voto favorevole alla deliberazione conclusiva contenuta nella relazione.

COSSU (P.C.I.) afferma che l'Amministrazione comunale di Orosei ha elevato una vibrata protesta per il fatto che quel porto è stato escluso dal novero dei porti da costruire per dare la preferenza a quello di Siniscola, che si è potuta avvalere dell'intervento di personalità influenti. Chiede che la Giunta comunichi in quale considerazione abbia tenuto le legittime istanze della popolazione di Orosei.

CRESPPELLANI (D.C.), Presidente della Giunta, dichiara che i motivi per i quali il porto di Orosei è stato postposto ad altri sono

indicati nella relazione. Nella scelta dei porti da costruire tanto la Giunta che la Commissione sono state guidate dalla preoccupazione di curare gli interessi della Sardegna. Del resto, anche Borghero si è espresso in favore del porto di Siniscola.

MURETTI (P.N.M.), pur rilevando che la Commissione avrebbe dovuto tenere nella giusta considerazione gli sviluppi futuri dei porti, dichiara che voterà in favore del piano.

DESSANAY (P.C.I.) chiede che la votazione avvenga a scrutinio segreto, come è accaduto precedentemente in circostanze simili.

CONTU (P.S.d'A.) afferma che la votazione a scrutinio segreto è obbligatoria solamente per i progetti di legge. Se nel passato si è fat-

to ricorso a questa forma di votazione per altre deliberazioni, il fatto non deve considerarsi vincolante.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, concorda con Contu. La votazione a scrutinio segreto è riservata agli atti legislativi e non a quelli amministrativi, quale è la approvazione di un piano.

CASTALDI (D.C.) precisa che l'articolo 8° del Regolamento prevede la votazione a scrutinio segreto quando sia richiesta da un determinato numero di consiglieri.

PRESIDENTE mette in votazione il piano.

(E' approvato).

La seduta è tolta alle ore 20.